



il restante personale.

Stante quanto sopra, si propone di mantenere ferme le norme previste dagli artt. 16 e 17 del contratto collettivo di lavoro 4 giugno 1941, che dovranno intendersi modificate soltanto nella parte concernente il personale subalterno, per il quale dovrà effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio per la seconda classe, in conseguenza della abolizione della terza classe.

Per i dirigenti dovrebbe confermarsi la facoltà di usufruire del vagone letto.

L'uso dei treni rapidi potrebbe essere consentito ai Dirigenti ed ai Funzionari, nonché agli impiegati dei gradi 1°, 2° e 3° delle 1ª e 2ª categoria, per questi ultimi allora, quando l'uso di detti treni consenta di evitare il pernottamento fuori sede, per il quale dovrebbe essere corrisposta la diaria maggiorata.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nel